

N. R.G. 2563/2025



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA**  
**Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale**  
**e Libera circolazione cittadini UE**

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

[REDACTED] Presidente

[REDACTED] Giudice Relatore

[REDACTED] Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **2563/2025** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.

Fabio Loscerbo del Foro di Bologna

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO**, rappresentato e difeso dall'**AVVOCATURA DELLO STATO**  
**QUESTURA DI** [REDACTED]

**RESISTENTE**

all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011**

sulle seguenti conclusioni delle parti:

le parti concludevano in ultimo come da ricorso e comparsa di costituzione;

con ricorso tempestivamente depositato in data 27.2.2025 il ricorrente, cittadino di [REDACTED] nato in [REDACTED]

[REDACTED], impugnava il provvedimento del Questore [REDACTED] 14.2.2025,

notificato il 20.2.2025, con il quale era stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art.

19 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con

L. 137/2020; chiedeva, altresì, la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.

Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la Commissione Territoriale di Bologna nella seduta del 13 gennaio 2025 aveva formulato parere sfavorevole al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnare il termine di cui all'art. 10 bis L. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, TUI.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, affermando di trovarsi in Italia stabilmente da sedici anni, di vivere in autonomia e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.

Con decreto del 5 aprile 2025 veniva sospesa *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, come confermato con provvedimento del 2.06.2025.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 27.5.2025, chiedendo la reiezione del ricorso, rilevando l'insussistenza dei presupposti comprovanti un effettivo inserimento sociale del ricorrente in Italia, nonché l'esistenza di precedenti penali a carico del medesimo, ritenuti ostativi all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale.

All'udienza del 6.10.2025, celebrata dinanzi al GOP delegato, il ricorrente dichiarava: "[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] L'avv. Loscerbo, invitato dal giudice, dichiara che provvederà a depositare nel termine già fissato dal giudice delegante estratto previdenziale INPS aggiornato, documentazione reddituale (CUD 2025). [REDACTED]

[REDACTED] L'avv. Loscerbo dichiara [REDACTED]

[REDACTED]

Alla medesima udienza, il GOP rimetteva gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione.

All'udienza del 19.11.2025, celebrata ex art. 281 *sexies* c.p.c., il Procuratore della parte ricorrente, riportandosi alla documentazione prodotta, precisava che il proprio assistito: *“si trova in Italia da 15 anni; vive in autonomia insieme a [REDACTED] che si spostano per lavoro facendo i muratori e che sono entrambi [REDACTED] in ospitalità o conducendo un immobile in sublocazione o in comodato come da documentazione che riserva di depositare; ha lavorato in passato, ha terminato il periodo di disoccupazione e sta ora cercando una nuova occupazione avendo peraltro anche seriamente valutato la possibilità di aprire partita IVA per lavorare in proprio insieme ai fratelli nell'edilizia; parla italiano”*; il Procuratore della parte ricorrente chiedeva la concessione di un termine al fine di poter depositare l'estratto conto previdenziale INPS aggiornato, ulteriore documentazione lavorativa e abitativa, ed insisteva nel ricorso.

All'esito della successiva udienza del 10 marzo 2026, celebrata ex art.127 ter cpc, preso atto del deposito della documentazione indicata, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

\*\*\*

Oggetto del ricorso è il provvedimento del [REDACTED], con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI, a seguito di formalizzazione della domanda avvenuta in data 28.7.2023, cui faceva seguito

la trasmissione degli atti alla Commissione Territoriale per l'acquisizione del suo parere e non già per l'audizione del richiedente, che in tal caso sarebbe stato destinatario di un successivo provvedimento di accoglimento o di rigetto da parte della CT stessa. Ne consegue che la domanda rimane soggetta alla disciplina ex art. 19 TUI nella sua formulazione previgente alla entrata in vigore del D.L. 20/2023.

Sul punto, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/1998, prevedendo che *“non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per *«protezione speciale»*.

Infine, diversamente da quanto disposto in seguito al D.l. 113/2018, con D.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che *“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*, sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza

del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs. 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.

Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella nuova normativa configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata.

Con riguardo al quadro normativo antecedente alla riforma del 2020 (ancora applicabile ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di Cassazione), le Sezioni unite, sul solco delle pronunce che hanno aperto ad un giudizio di comparazione attenuata (in particolare Sez. U., Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 e la fondamentale Sez. I, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, per cui *“il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”*) e superando, dunque, le pregresse *“oscillazioni interpretative registratesi nella giurisprudenza”*, di legittimità e di merito, hanno inteso da ultimo *“definire più precisamente i contorni della comparazione che il giudice è chiamato a compiere, davanti ad una domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari, tra la situazione che il richiedente lascerebbe in Italia e quella che egli troverebbe nel suo Paese di origine”*, chiarendo la necessità di valorizzare il criterio del *“diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisite di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.”* (Corte di Cassazione Sez. U., Sentenza n. 24413 del 09/09/2021).

A tale riguardo hanno quindi osservato che *“in base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal D.l. n. 113/2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di*

*vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno"* (sent. n. 24413/2021 cit.).

Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel Paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del Paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione.

Dunque, già nel regime precedente alla recente riforma dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs. 286/98, cui sono state aggiunte le parole "*fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*"), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali.

A tale riguardo le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, "*se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno*", sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed "*in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (...) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore*" (sent. n. 24413/2021, cit.).

L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile *ratione temporis* a questo procedimento, richiede l'accertamento di "*fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare*", a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria "*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica*" nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, "*di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*".

Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto *“della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”*.

Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SS.UU. in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede *“una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine”*, sicché *“mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza”*, osservando che in questi casi *“l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8”*, Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020).

A tale riguardo appare di rilievo che le SS.UU., investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le *“ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020”* possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando

che *“il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”* (sentenza n. 24413/2021, cit.).

Secondo le parole delle SS.UU., dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi *“superabile esclusivamente”* ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia *“necessario”* per *“ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”*, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit.).

In una recente decisione con cui la Corte di Cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui *“tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la vita privata”*, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere *“ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante”* (Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022).

La Corte di Cassazione ha osservato al riguardo che *“i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma”*.

Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza *Narijs c. Italia* 14 febbraio 2019 “*si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell’art. 8. Indipendentemente dall’esistenza o meno di una “vita familiare”, l’espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”*”.

Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un’attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di Cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente [in siffatta prospettiva, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse “*valutato i molteplici elementi adottati dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risale all’aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato*”].

La vita privata, infatti, intesa come manifestazione dell’individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - sentenza *Niemetz c. Germania* - 16 dicembre 1992); il diritto all’identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - sentenza *Pretty c. Regno Unito* - 29 aprile 2002); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - sentenza *Giacomelli c. Italia* - 2 novembre 2006).

È infatti nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - sentenza *Niemietz vs. Germany* - 16 December 1992: “*There appears, furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of “private life” should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world*”).

Non può dubitarsi dunque che la disposizione *de qua* riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell’ipotesi in cui sia accertato il rischio che l’allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.

**Orbene, venendo al caso di specie**, si deve osservare come il ricorrente nei sedici anni trascorsi sul territorio italiano, abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.

Il ricorrente, giunto in Italia una prima volta nel 2005 e una seconda volta nel 2010, tentava di regolarizzare la propria permanenza sul territorio nazionale mediante un primo permesso di soggiorno della durata di un anno nel 2010, non più rinnovato, poi con la presentazione nel 2015 di una domanda di protezione internazionale, respinta sia in sede amministrativa sia in sede giudiziale in due gradi di giudizio; egli lavorava come lavoratore dipendente negli anni 2010 e 2011, e in seguito dal 2018 al 2025 con buoni profitti; da ultimo, di recente, avviava un percorso lavorativo come lavoratore autonomo, dopo quasi sei mesi di disoccupazione, nel settore dell'edilizia, settore nel quale aveva comunque già maturato esperienza nei tanti anni trascorsi in Italia, come evincibile dall'estratto conto previdenziale INPS da ultimo depositato in atti (v. allegato alla nota di deposito del 3.3.26) e dalla documentazione fiscale aggiornata versata in atti (v. comunicazione telematica presentata al Registro

[REDACTED] di inizio attività

Nel corso degli anni trascorsi in Italia il ricorrente poteva contare su guadagni pari [REDACTED] circa nel [REDACTED] circa nel 201 [REDACTED] circa nel 20 [REDACTED] 2019, [REDACTED] circa nel 2020, euro 9.400,00 circa nel 2021 [REDACTED] circa nel 2024 ed euro [REDACTED] 21.8.2025 (si veda l'estratto INPS in atti).

Il ricorrente riusciva a reperire, altresì, una autonomia alloggiativa stabile, in qualità di conduttore nonché intestatario del relativo contratto di locazione di un appartamento [REDACTED] nel quale vive anche uno dei [REDACTED] senti sul territorio nazionale (il contratto, annunciato in udienza, non veniva poi versato in atti, mentre è in atti un precedente contratto di locazione a dimostrazione della autonomia abitativa già raggiunta dal ricorrente negli anni precedenti).

Si evidenzia la presenza sul territorio nazionale [REDACTED] di cui uno convivente con il ricorrente, anch'essi in attesa degli esiti delle rispettive istanze di regolarizzazione dei loro soggiorni.

L'inserimento del ricorrente nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua italiana, che gli consentiva di sostenere l'audizione davanti al giudice senza necessità di un interprete (v. il verbale di udienza del 6.10.2025).

Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possano assumere rilievo dirimente gli scarni rapporti in essere, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.

Ciò detto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 Cedu – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. Francia; n. 13441/1987, Olsson c. Svezia): tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “*per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*”.

Sotto questo profilo, si rileva come dall'esame del certificato del **Casellario giudiziale** versato in atti, aggiornato al 23.10.2025, il ricorrente risulta aver riportato le seguenti condanne:

**alla pena** – sospesa ex art. 163 c.p.- di anni 1 di reclusione e alla multa di euro 4.000,00 con sentenza emessa in data 12.4.2011 dal [REDACTED] confermata dalla C [REDACTED] diventata irrevocabile in data 11.3.2012, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente di cui all'art. 73 co. 5 (così riqualificato) DPR 309/90 commesso in concorso a Modena **il 14.3.2011**;

**alla pena**, anch'essa sospesa ex art. 163 c.p.- di mesi tre di reclusione interamente sostituita con la multa di euro 6750,00 a seguito di emissione di decreto penale di condanna diventato esecutivo il 27.7.2019 per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p. commesso in C [REDACTED]

**alla pena** di anni 2 di reclusione e alla multa di 600,00 euro con sentenza emessa dal Tribunale di [REDACTED] diventata irrevocabile in data 21.1.2022 per il reato di ricettazione di cui all'art. 648 c.p. commesso in data **4.11.201** [REDACTED]

Con provvedimento del Procuratore della Repubblica [REDACTED] pena detentiva per tale ultimo reato veniva sospesa ex art. 656 co. 5 cpp e il Difensore del ricorrente depositava tempestiva istanza di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare; istanza, quest'ultima, per la quale non risulta essere stata ancora fissata l'udienza di discussione presso il competente Tribunale di Sorveglianza (v. doc. 12 e 13 ricorso).

Dal **certificato AFIS** rilasciato dalla Questura [REDACTED] aggiornato al 9.4.2025, risulta anche una denuncia [REDACTED] per guida senza patente, denuncia di cui, tuttavia, non si trova riscontro nei certificati dei **carichi pendenti** rilasciati dalla Procura della Repubblica [REDACTED] che sono entrambi nulli.

Orbene, per quanto le condotte criminose poste in essere dal ricorrente siano connotate da gravità, non si può asserire che il ricorrente sia attualmente un soggetto socialmente pericoloso sol che si consideri che:

la detenzione di sostanza stupefacente è stata ricompresa, in sede di condanna, nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/90; che, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale vi è stata l'emissione del decreto penale di condanna, e, cioè, di un procedimento speciale utilizzato per reati meno gravi, punibili con la sola pena pecuniaria (ammenda o multa), anche in sostituzione di una pena detentiva breve (inferiore a 6 mesi); che per le pene dei primi due reati, comunque risalenti nel tempo (al 2011 e al 2018), il ricorrente ha goduto del beneficio della sospensione condizionale della pena (e per una di esse, anche della sostituzione della detenzione con pena pecuniaria), e quindi, di un giudizio di prognosi favorevole e di sostanziale non sua pericolosità; e infine che per la pena a due anni per il reato di ricettazione commesso in data 4.11.2018, per fatti anch'essi risalenti a 8 anni fa e seguiti da attività lavorativa svolta dal ricorrente con buoni guadagni, veniva disposta la sospensione della esecuzione della pena con richiesta di misure alternative alla detenzione.

Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, da cui manca da 16 anni, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi impiegati nel nostro Paese.

Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: "In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).

Quanto al giudizio di pericolosità sociale, il ricorrente ha certamente commesso reati gravi, ma non emergono, allo stato e per quanto sopra detto, elementi sufficienti per ritenere che egli sia un soggetto attualmente socialmente pericoloso.

Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma

preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione *ex nunc* di elementi formati e, comunque, consolidati nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così dispone:

**RICONOSCE** al ricorrente Signor [REDACTED] il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. 25/2008 e 19, co. 1 e 1.1., D.lgs. 286/1998 e

**DISPONE** di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente **permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.**

**DICHIARA** integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio della Sezione Protezione Internazionale del 20.3.2026.

**Il Giudice estensore**

[REDACTED]

**Il Presidente**

[REDACTED]